

Serbatoio GPL installato in modo permanente sulle autocaravan

Tutto sull'installazione, collaudo, revisione e rifornimento

di Pier Luigi Ciolli



L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta anche in merito allo spinoso problema dei serbatoi di gpl installati permanentemente sulle autocaravan per i servizi di bordo (esempio: stufa, boiler, cucina, frigo) considerato il rifiuto dei gestori delle stazioni di servizio di provvedere al loro rifornimento. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha sollecitato allestitori, rivenditori di autocaravan nonché le associazioni che dovrebbero difendere i diritti dei camperisti trovandosi, come di consueto, a dover agire da sola. Anche a seguito delle numerose azioni intraprese dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Ministero dell'Interno è intervenuto sul tema di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministero dello Sviluppo economico. Con decreto del 20 aprile 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2018, il Ministero dell'Interno ha ribadito che il rifornimento dei serbatoi di gpl installati permanentemente sui veicoli per l'alimentazione dei si-

stemi diversi dalla propulsione e, quindi, per i servizi di bordo è ammesso purché i serbatoi e i relativi accessori siano conformi al regolamento UNECE 67 che riguarda l'omologazione di componenti specifici di veicoli che utilizzano gpl per il sistema di propulsione e i sistemi da alimentare siano conformi al regolamento UNECE 122. Il Ministero ammette altresì il rifornimento anche sui veicoli immessi in circolazione prima dell'entrata in vigore del regolamento UNECE 122 fermo restando l'obbligo della conformità dei serbatoi inamovibili e dei relativi accessori al regolamento UNECE 67. Prima del rifornimento, il personale addetto agli impianti di distribuzione stradale di gpl deve verificare l'ammissibilità del rifornimento dei serbatoi per l'alimentazione dei servizi di bordo sulla base delle indicazioni contenute nella carta di circolazione. Dunque, in base alle direttive ministeriali, la carta di circolazione andrà esibita su richiesta del personale addetto al rifornimento di gpl. Pertanto, il serbatoio di gpl dovrà risultare dalla carta di circolazione

NORME CIRCOLAZIONE STRADALE

anche se destinato esclusivamente all'alimentazione dei servizi di bordo e non anche del motore.

Sul punto è fondamentale tener presente che in caso di SERBATOI permanenti, il riferimento al regolamento UNECE 67 contenuto nel Decreto ministeriale del 20 aprile 2018 conferma che l'alimentazione a gpl dei servizi di bordo è possibile solo tramite serbatoi di tipo combinato divisi cioè in due camere, la principale per l'alimentazione del motore e la sussidiaria per i servizi di bordo. Il regolamento UNECE 67 riguarda infatti i veicoli che utilizzano gpl per il sistema di propulsione.

Quindi, non è ammessa l'installazione permanente di un serbatoio gpl di tipo non combinato per l'alimentazione dei soli servizi di bordo mentre è consentita l'alimentazione a gpl dei servizi di bordo con serbatoio di tipo combinato utilizzato solo per i servizi di bordo benché idoneo ad alimentare anche il motore. **Da ciò deriva che:**

1. in caso di serbatoio permanente di gpl DI TIPO NON COMBINATO:

- la Motorizzazione non potrà sottoporre l'installazione a collaudo e prova e il serbatoio non risulterà dalla carta di circolazione;
- l'installazione potrà essere contestata in fase di revisione del veicolo;

- le stazioni di erogazione gpl possono negare il rifornimento.
- 2. In caso di serbatoio permanente di gpl DI TIPO COMBINATO:**
- il collaudo e prova della Motorizzazione con aggiornamento della carta di circolazione andrà richiesto anche se il serbatoio è usato soltanto per l'alimentazione dei servizi di bordo;
 - è possibile che il collaudo e la prova della Motorizzazione siano eseguite tramite officine autorizzate;
 - il rifornimento di gpl non potrà essere rifiutato.
- 3. Con l'occasione ricordiamo che in caso di nuova installazione di serbatoio permanente di gpl per alimentare anche il motore è opportuno chiedere preventivamente il parere del costruttore del veicolo. In caso positivo, procedere come al punto 2) richiedendo collaudo e prova della Motorizzazione con aggiornamento della carta di circolazione.**

Da ricordare

Il serbatoio gpl installato in modo permanente scade dopo 10 anni dalla data incisa sopra e non dalla installazione.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 aprile 2018.

Modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340 e successive modificazioni, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la «Disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 recante la «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e successive modificazioni.

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 maggio 2002, recante «Recepimento della direttiva 2001/56/CE del 27 settembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio» e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 30 maggio 2002;

Ritenuto di dover aggiornare ed integrare, in relazione ad alcune innovazioni tecnologiche intervenute ed alle conseguenti modifiche della normativa di riferimento, la vigente normativa in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, con riferimento al rifornimento dei veicoli provvisti di un sistema di riscaldamento, alimentato a GPL, conforme al decreto del Ministro dei trasporti del 13 maggio 2002;

Atteso che l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 2003 prevede che, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro delle attività produttive, possano essere aggiornate le norme di sicurezza antincendio per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione.

Ritenuto di acquisire anche il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Decreto:

Art. 1.

Integrazioni alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

1. All'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo II, punto 15.3. - Operazioni di erogazione, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-*bis*. È ammesso il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL conformi insieme ai relativi accessori al regolamento UNECE 67, installati per l'alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli diversi dalla propulsione dei veicoli conformi al regolamento UNECE 122. È, altresì, ammesso il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL conformi insieme ai relativi accessori al regolamento UNECE 67 installati per l'alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli immessi in circolazione prima dell'entrata in vigore obbligatoria del regolamento UNECE 122. Prima dell'effettuazione del rifornimento, il personale addetto agli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione verifica l'ammissibilità del rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL di cui sopra sulla base delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del veicolo.»;

b) al titolo IV, punto 18 - Generalità, al comma 2, dopo le parole «dell'utente», sono aggiunte le seguenti: «Per il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL di cui al punto 15.3, comma 3-*bis*, il personale addetto deve verificare che il veicolo sia in possesso dei requisiti richiesti per il rifornimento, indicati al citato punto 15.3, comma 3-*bis*»;

c) al titolo IV, punto 18 - Generalità, al comma 3, dopo le parole «non presidiati» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione dei serbatoi di cui al punto 15.3, comma 3-*bis*».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2018

Il Ministro dell'Interno
MINNITI

Il Ministro
dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
DELRIO

il testo integrale estratto dalla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2018.



Azione in corso

Ci hanno segnalato che alcune MCTC dichiarano di non poter eseguire il collaudo del serbatoio gpl installato in modo permanente e la conseguente trascrizione sulla Carta di Circolazione dichiarando verbalmente quanto segue «... non sappiamo niente...» «attendiamo documento esplicativo dal Ministero...» e via dicendo. La nostra consulente giuridica Avv. Assunta Brunetti ha sollecitato per scritto il Ministero a intervenire per l'applicazione della norma da parte della MCTC al fine di evitare che al momento del rifornimento sia richiesta la carta di circolazione con sopra trascritti i dati del collaudo.

Cosa fare quando rifiutano il rifornimento GPL alla stazione servizio

Rifornite l'autocaravan con 5 euro di carburante facen-

dovi rilasciare la ricevuta e poi inviatela a info@incamper.org.

Nel testo della mail scrivete il vostro cognome, nome, indirizzo, targa autocaravan. In tal modo avremo il documento certificante che eravate proprio passati da detta stazione di rifornimento e l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti potrà intervenire per far rispettare la legge.

Bombole gpl mobili

Consiglio: quando acquistate una bombola di gpl mobile chiedete sempre la fattura con sopra trascritto il tipo e il numero di serie.

Ciò perché, nel malaugurato caso che sia difettosa e/o che attivi un incendio procurando danni, il venditore non potrà dire «... non è quella che le ho venduto».

NORME CIRCOLAZIONE STRADALE